

152	RANDISI MARIA TRITA	PRIMARTI98E704098L	30/05/1956	0,0000	28,4000	28,0000	56,4000	precede per minore età
153	MICCHIELE GIORGIO	MCCGRG84D04A0090	24/02/1954	0,0000	28,4000	28,0000	56,4000	
154	LO GAGLIARDI AGOSTINO	LGAGTNG194I02363400	23/08/1984	0,0000	31,3000	21,3000	56,3000	
155	PATANE ELISA	PNLSE81050G351E	18/04/1981	1,0000	30,0000	24,0000	56,0000	precede un figlio a carico
156	MUSTINO EDGARDO	MFTEDR033240273AN	24/09/1953	2,0500	30,0000	24,0000	56,0000	precede per minore età
157	CHIARELLO MARZIA	CHFMZ825576G273V	24/03/1989	2,0000	35,0000	27,0000	56,0000	
158	COSTA FLAVIO	CSFLV89E214740S	27/05/1989	0,0000	30,0000	25,0000	55,0000	
159	DI MARCO VINCENTO FRANCESCO	DMRVCM85A114719X	11/01/1985	1,0000	30,0000	25,0000	55,0000	
160	CITTELLO LUISI	CTLLG88E18G271Z	18/05/1988	0,0800	30,3000	25,0000	55,3000	
161	ANELLO CONCETTA	NLLCC7891680273A	26/06/1989	0,0200	32,3000	22,0000	55,2400	precede per minore età
162	PLATANIA ALICE	PLTLCA84D92G273I	22/04/1984	1,0400	32,3000	21,0000	55,3400	precede per minore età
163	BELLANCA LAURA	BLLRAB8E5803273R	18/05/1988	2,2400	32,3000	21,0000	55,3400	
164	MALURO LEONARDO	MRLRLE81521L112F	21/11/1981	2,0400	32,3000	24,0000	55,7800	
165	COMBELLIO LAURA	CNGLS83824M5G2730	08/08/1983	1,7800	30,0000	22,0000	55,5400	
166	ABRUZZO ANNALISA	BRZNL884R495273A	09/10/1984	0,3400	30,3000	24,0000	55,6000	precede per minore età
167	CEFRACI GIORIA	GCRCGR93T8P433SR	18/12/1993	1,3600	30,0000	24,0000	55,8000	precede per minore età
168	FALLETTA GIORGIO	FLFLGR91D24G273J	24/04/1991	1,0000	31,6000	24,0000	55,6000	
169	FERRANTE FEDERICA	FRFRRC87E88242M	26/05/1987	1,0000	30,8000	24,0000	55,5600	
170	D'AMICO ANDREA	DMNDDE80M76272L	17/08/1980	0,0800	32,5000	22,0000	55,5800	
171	BIONDO GIORGI	BNDGRC99G175429G	31/07/1995	0,0800	32,5000	22,0000	55,5400	
172	D'ACQUISTO SIMONE	DCOSM82P156271Z	15/08/1982	1,0400	32,5000	21,0000	56,5000	precede per minore età ed un figlio a carico
173	RUGGERI BRUNETTA	RGRBML83D60F199C	23/04/1983	2,0200	32,4000	21,0000	55,5000	
174	CALANCIORA ADELIANA	CLNDRK79T830422E	23/12/1979	1,0000	32,5000	22,0000	55,5000	precede per minore età ed un figlio a carico
175	BUSCARO ANNA MARIA	BRCNMA85E054G273I	18/02/1985	0,0000	32,5000	23,0000	55,5000	
176	CLAUDIO DI CARA	DCRCLD82S86G273Z	26/11/1982	1,2600	38,4000	26,0000	55,4800	
177	TAMPONE CLELIA	TNPFCL84D585273J	12/08/1984	0,3900	28,6000	27,0000	55,4000	
178	PERRICCIARO FRANCESCO PAOLO	PRFRMPC795G7032730	07/11/1978	1,3200	33,1000	21,0000	55,3200	
179	TRINANNI GIOACCHINO	TRNCHM77S138602M	15/11/1977	1,0000	33,3000	24,0000	55,3000	precede fratello e fratello civile qui due figli a carico
180	MISLIUORE GIAMPERO	MISLSP8781206273P	20/12/1987	0,5800	33,8000	22,0000	55,3000	
181	GOTTSCHIC LAURA	GTTLGR80D10351A	21/02/1980	1,3100	30,0000	23,0000	55,2100	
182	BUFFA VAN ENTINA	BUPVNT83S856273P	25/01/1983	0,6000	30,8000	24,0000	55,2400	
183	CARUSO ANNA CHIARA	CRSNCH84T980273K	26/12/1984	1,0900	33,1000	24,0000	55,1600	
184	RINALDI MARCELLO	RNLMDL87R0462730	04/10/1987	1,1400	30,2000	24,0000	55,1400	
185	POZZESCO VIRGILIO	PZVZVL79B106273V	10/02/1979	0,0200	33,1000	22,0000	55,1000	precede per minore età
186	CATTANTONING VINCENTO	CLANNNT181G273Y	14/12/1981	0,3800	30,0000	24,0000	55,0000	
187	FLESCIA PIETRO GIORGIO	FLCPFR87P184176R	10/05/1987	1,0500	30,0000	24,0000	55,0000	
188	FRONZIVA BEATRICE	FRNFRZ85F146G273S	06/10/1985	1,0400	30,0000	24,0000	55,0400	

190	CELESTRE PIETRO PAOLO	CA. SPANNA S. S. 18/2555	14/11/1935	0.0000	30.0000	25.0000	55.0000	precede per minore età
191	RUFFINO VITO	REP. VITTO 18780X	11/04/1902	0.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
192	BELLELO AMBERA	GLIMBES 245656131	23/3/1984	1.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
193	VACCARO FARI DA	VICOFRO' 215752702	17/07/1872	1.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
194	FINOCCHIO ANNA	FONCINNA 8083300000	13/02/1960	1.0000	30.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
195	JANNI VALERIO	MINIVERO 071602700	18/04/1993	0.2000	32.5000	24.0000	54.0000	precede per minore età
196	LOSI SALVATORE ANTONINO	SOSUVESI 100371X	13/06/1995	0.3000	32.8000	22.0000	54.0000	precede per minore età
197	MARABALLA MARCO	MIRAMONTE 2402710	24/06/1991	0.0000	32.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
198	DI GANGA LUCIA	GENICOLI 060420511X	02/05/1990	1.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
199	GIFFARI ANGELA	CHINIGLIASSA 060705	08/11/1985	1.0000	30.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età
200	DRAGO MARIA ANTONIETTA	DIRAMIA 09030302708	23/03/1985	2.0000	30.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età
201	PEZZOLI ELISA	PAZI SEBIL 44000911	04/07/1986	1.2000	28.4000	25.0000	54.0000	precede per minore età
202	AMATO MICHELE EDUARDINO	MIFAMILI 7719482200	04/05/1977	1.0000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
203	MINGOLINI GIULIANA	GENICOLI 060420511X	20/06/1984	0.0000	32.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età
204	GANGEMI FRANCESCA	CINIGLIASSA 060705	07/05/1983	1.0000	32.5000	21.0000	54.0000	precede per minore età
205	PALUMBO ROSESELLA	PLURSILVIA 340041	13/11/1900	1.0000	32.5000	25.0000	54.0000	precede per minore età
206	WIDOTTELEONE RENZA	MINITRIZI SEBIL 2021	24/05/1971	1.0000	30.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
207	COSENTINO MARIA ANNA	SSANNA 1514702730	07/12/1905	0.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
208	MARCO GIUSEPPE	GLIMBES 245656131	16/07/1959	2.0000	30.0000	24.0000	54.0000	precede per minore età
209	MADONIA GIUSEPPE	MINDI 09030302708	26/07/1930	0.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
210	SOGLIONE MARTA	SCOGNAREAS 25731V	17/07/1905	1.0000	30.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
211	NOTARO PAOLA	INTRIKYAGI 14702731	07/08/1951	1.0000	30.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
212	FRAGALE FABRIZIA	FRIGULI 8504102735	01/04/1906	1.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
213	BOCCIA MARIAGRAZIA	RICOMAGRI 16544000C	14/02/1901	3.1000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
214	COSTANTINO GAETANO	OSTI 09030302708	09/12/1917	0.5000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
215	PATANIELLA MARIA	PTINNA 0403020273X	22/04/1983	1.0000	30.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età
216	PATANELLA MARIA	LAZINIA 0403020273X	05/05/1986	2.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
217	LANZA ERINA	DVOSDRUBRE 14050V	21/01/1980	2.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
218	DOVI SANDRA	PTG 0413100000	20/12/1975	0.0000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
219	PIRITONE GABRIELLA	PTG 0413100000	11/07/1980	0.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
220	CERVA FEDERICA	CRV 0413100000	09/02/1990	0.0000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
221	PAPPALONDO CARMEN	PPA 0413100000	04/04/1930	1.0000	30.0000	25.0000	54.0000	precede per minore età
222	VALENTI ANNA	VALANNA 3004400000	21/02/1975	0.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
223	CARLUINO GIUSEPPINA	CRCL 0413100000	08/11/1905	0.0000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
224	MASSOCCO MARINA	MASSARNE 0413100000	20/11/1905	0.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
225	CAURIA ROBERTA	URARITRE 0413100000	07/05/1983	1.0000	30.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età
226	VASSALLO ALFONSO	VESTUNSA 0413100000	30/06/1982	1.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
227	GIULIA ANGELA	GIULINGI 0413100000	07/05/1985	2.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
228	DI BLASI GIULIA	DI 0413100000	07/05/1985	0.0000	30.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
229	MANGIONE ANTONIA	MANGI 0413100000	15/08/1994	0.0000	32.0000	21.0000	54.0000	precede per minore età
230	DE GA ESIMERA DA FRITTO	FRITTO 0413100000	28/12/1978	1.0000	30.0000	22.0000	54.0000	precede per minore età

231	GUICCIARDO EMANUELE	GGCINNI 581594094	19/02/1979	0,0000	32,5000	21,0000	53,5000	precede due figli a carico
232	SAMBARA CARMELINA	BNGCAL 428343426	03/02/1982	0,0000	32,5000	21,0000	53,5000	precede un figlio a carico
233	BARBERA ANTONELLA PRISCILLA	BRENNI 429608630	20/10/1980	0,0000	32,5000	21,0000	53,5000	precede un figlio a carico
234	CAPPALLO MARIA MALLA	CPMAME 426308533	20/03/1982	1,1500	28,1000	22,0000	53,2000	precede per minore età
235	FERRARIO ROSSARIO	FRRRSR 669263778	20/10/1986	1,2000	30,0000	22,0000	53,2000	precede per minore età
236	LONGO VALENTINA	LNGVNT 014996273	19/01/1984	1,2000	30,0000	22,0000	53,2000	precede per minore età
237	SPICOLA GIADA	SPCSPR 014442272	02/06/1981	1,1000	30,0000	22,0000	53,1000	precede per minore età
238	CELLURA SALVATORE LUCA	CLLSVT 802208538	15/02/1987	0,0000	30,0000	22,0000	53,0000	precede per minore età
239	NAPOLI SERGIO SERAFINO	NPLSSR 013102278	14/03/1980	1,0400	30,0000	23,0000	53,0000	precede due figli a carico
240	PALAZZOLO GIACOMO	PLZGCM 014154418	09/12/1984	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede per minore età
241	CANTONE ALESSIA	CNTLSS 014940881	10/12/1979	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede per minore età
242	BONSIGNORE GIUSEPPE	BNSPSP 014788004	14/09/1982	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede per minore età
243	PANDOLFO MARIA LUISA	PNDOLF 013446273	07/03/1986	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede per minore età
244	BARRANCO RICCARDO	BRRRCR 013072731	09/11/1988	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede per minore età
245	CASESA CALOGERO	CSSCGR 013084038	23/12/1983	1,2200	28,7000	23,0000	52,9000	precede per minore età
246	ITALICO TATIANA	ITMCTN 013036158	03/06/1981	0,0000	31,2000	21,0000	52,2000	precede per minore età
247	DEANNA MARIAGRAZIA	DMNMRG 014126155	03/06/1981	0,0000	30,0000	22,0000	52,0000	precede per minore età
248	BLANCONI ANDREA FRANCESCO	BLNBNR 013031015	24/02/1989	0,0000	29,7000	24,0000	53,7000	precede due figli a carico e per
249	BELLA VIA FEDERICA	BELVFF 013208192	20/01/1985	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede due figli a carico e per
250	GRANATO FILIPPO	GRNFPR 013208192	17/12/1980	2,1000	28,4000	23,0000	52,4000	precede due figli a carico e per
251	MURACA VINCENZO	MRCVNC 013174702	11/09/1984	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede due figli a carico e per
252	MURATORE LUCA	MRTCRD 013174702	23/04/1985	0,0000	30,0000	23,0000	53,0000	precede due figli a carico e per
253	VENUTI SILVIA	VNTSVR 013056278	09/09/1981	1,0000	30,0000	22,0000	52,0000	precede due figli a carico e per
254	SCHIMENTI GESSICA	SCHSCG 014983784	26/06/1981	0,0000	29,1000	22,0000	51,1000	precede due figli a carico e per
255	DI CHIARA VALENTINA	DCHVLR 013156273	10/05/1986	2,0000	30,0000	21,0000	53,0000	precede due figli a carico e per
256	GABRIELI GIANLUIGI	GABGLG 013156273	07/08/1980	1,0000	30,0000	22,0000	53,0000	precede due figli a carico e per
257	LUANA ALESSIA	LUNALE 013062731	08/01/1979	0,0000	29,0000	23,0000	52,0000	precede per minore età
258	EUTITTOLE GIORGIO	EUTGRT 013062731	10/03/1985	0,0000	29,0000	23,0000	52,0000	precede per minore età
259	DI FRANCO GABRIELLA	DIFRGR 013062731	15/02/1980	1,0000	30,0000	21,0000	51,0000	precede per minore età
260	BARBARO PIETRO	BRPPTR 013042731	28/08/1978	0,0000	30,0000	22,0000	52,0000	precede per minore età
261	MAGRI FRANCESCO	MAGRFR 013042731	22/01/1973	1,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
262	LO MONACO MICHELA	LOMOMI 013042731	20/01/1978	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
263	DI MONACO GIULIA	DMONDI 013042731	13/07/1981	1,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
264	DENASIO GIOVANNI	DENASN 013042731	14/05/1977	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
265	ROSSI MARIO	RSSMRS 013042731	13/01/1985	1,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
266	RESTIVO DARIO	RSTRSV 013042731	11/09/1978	1,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
267	TRALEO VALENTINA	TRALVO 013042731	24/04/1977	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
268	CANNIOTO MARGHERITA	CANNMT 013042731	23/02/1980	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
269	BRACCIO LUISA	BRACBR 013042731	03/03/1986	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
270	BLANDINO FEDERICA	BLNFRG 013042731	05/05/1981	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età
271	PARRINELLO MARIA CONCETTA	PRRNMR 013042731	05/05/1981	0,0000	29,1000	23,0000	52,1000	precede per minore età

272	HANDOLFO GIOVANNI	PIUDG.MARRU4046273E	02/08/1980	0,0400	30,0600	21,0000	51,0400	precede per minore età
273	DISTEFANO LUCA	OSTICU751152773H	11/11/1977	0,0400	30,0000	21,0000	51,0400	precede per minore età
274	DELLARIA SIMONA	DLSBANSOM7044284V	30/08/1983	0,0000	30,0400	21,0000	51,0400	precede per minore età
275	PERINCARO FRANCESCA FACOLA	PRANINC906816272Y	21/03/1990	0,0000	30,0000	21,0000	51,0000	precede per minore età
276	CARADONNA CIRIO	CRDO RIBBE129700L	12/05/1989	0,0000	30,0000	21,0000	51,0000	
277	ELERES GIUSEPPINA	FLRQPP930359150G	19/04/1989	0,0000	30,0000	21,0000	51,0000	
278	GILLO GIUSEPPE	GLGPPR90280273A	28/04/1978	1,5000	28,4000	21,0000	50,9000	
279	SIDOTTI TAVIA	SOTIFV920816377Y	21/03/1992	0,0000	28,4000	22,0000	50,4000	precede per minore età
280	SIGNORE STEFANO	SGNSFN844380322Y	08/01/1986	0,0400	28,4000	22,0000	50,4400	
281	LO GIUNDO LOREDANNA	LBNLON1202503270K	16/04/1973	1,0000	28,4000	21,0000	50,4000	
282	FRACCO PIETRO	FRCTFR813013615	30/03/1987	0,0200	28,1000	22,0000	50,1000	
283	D'AMICO FILIPPO	DMCFPP9811068273M	08/07/1986	0,0000	28,1000	22,0000	50,1000	
284	RESTIVO MARISA CHIARA	RSTMCH92R828273A	12/10/1992	0,6000	28,1000	21,0000	49,7000	
285	PERFACCIONE FABIANA	PERFBN922M710273N	21/04/1982	0,0000	28,1000	21,0000	49,1000	

[Handwritten signature]



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 24159

173.22.8 del 05 12 2022

Pos. Coll. e Coord. 7

P.E.C.

Dott.ssa Giuseppina Polenzano
c/o Avv. Giuseppe Impiduglia
giuseppeimpiduglia@pec.it
c/o Avv. Giuseppe Gatto
avvocatogiuseppgatto@pec.it

OGGETTO: Ricorso straordinario proposto da Polenzano Giuseppina per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 dell'ASP di Palermo, nonché avverso la delibera dell'ASP di Palermo n. 1452 del 26.09.2022, Invito alla notifica per pubblici proclami.

VISTO il ricorso specificato in oggetto, notificato il 19 ottobre 2022 all'Amministrazione interessata e ad un soggetto controinteressato, depositato in pari data presso questo Ufficio ;
VISTO l'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il quale prevede l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati;
VISTI gli artt. 27, 41 e 49 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
VISTO l'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69;
RAVVISATA la necessità che si provveda all'integrazione del contraddittorio, onde consentire a tutti i soggetti controinteressati di partecipare al gravame, esercitando le facoltà di legge, mediante pubblici proclami, considerato l'alto numero degli interessati, con le modalità appresso indicate

INVITA

codesto ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, da richiedersi all'ASP resistente, con le seguenti modalità:
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della medesima Azienda, *home page*, con apposito *link* alla sezione "atti di notifica", per **60 (sessanta)** giorni, ove rendere disponibili:

1. copia del presente provvedimento;
2. il testo integrale del ricorso;
3. l'indicazione di tutti i soggetti controinteressati;
4. l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale;

entro i successivi **15 (quindici)** giorni codesto ricorrente dovrà altresì dare prova dell'avvenuta pubblicazione a questo Ufficio.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Ferdinando Guccione

FERDINANDO
GUCCIONE

Firma digitale da
#R525,02001,02008
Data: 2022.12.05 11:18:21
+0100

IL DIRIGENTE

Avv. Francesco Schillaci
Firma digitalmente
da Francesco Schillaci
Data: 2022.12.02
15:03:09 +01'00'

Francesco
Schillaci

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA DEL
PROVVEDIMENTO PROT. N. 24159/173.22.8 DEL 05.12.2022, RESO DALL'UFFICIO
LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, con provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022, avente ad oggetto "*Ricorso straordinaria proposto da Potenzano Giuseppina per l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 dell'Asp di Palermo. Invito alla notifica per pubblici proclami*", ha invitato parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. In particolare, unitamente al presente avviso sono resi disponibile sul internet dell'ASP di Palermo, home page - con apposito "*link*" alla sezione "*atti di notifica*" - per 60 (sessanta) giorni:

1. Copia del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;
2. Il testo integrale del ricorso;
3. L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si precisa che, sono soggetti controinteressati tutti coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria finale di cui all'allegato "H" della Delibera del Direttore Generale dell'Asp di Palermo, n. 1452 del 26.09.2022.

**SI AVVISA CHE INFORMAZIONI SUL RICORSO POTRANNO ESSERE ACQUISITE
CONTATTANDO L'U.R.P. DELL' UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA.**

ILL.MO PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
RICORSO STRAORDINARIO

Della Dott.ssa **Giuseppina Potenzano**, nata a Palermo in data 23.06.1974 (c.f. PTN GPP 74H63 G273M) residente a Palermo in Via Generale Vito Artale n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Impiduglia (C.F.: MPDGPP81T10AO89A; FAX: 0918040204; P.E.C.: giuseppeimpiduglia@pec.it) e Giuseppe Gatto (C.F. GJTGPP90H28H2690 – P.E.C.: avvocatogiusepegatto@pec.it - FAX: 0918040219), ed elettivamente domiciliata come da PEC dei Registri di Giustizia;

CONTRO

- L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La COMMISSIONE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI A N. 24 POSTI - POI ELEVATI A N. 30 POSTI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE", CON COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE", LEGISLAZIONE SANITARIA, APPALTI PUBBLICI E SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (CTG. D), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- Del dott. D'ACQUISTO SIMONE, nato a Palermo il 15.09.1992 ed ivi residente in Via Antonio De Crescenzo. n. 3, C.F.: DCQSMN92P15G273Z, P.E.C.: simone.dacquisto@pec.it, collocato alla posizione n. 174, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;
- Del dott. PASSARELLO ANTONIO, nato a Palermo il 22.11.1986, c.f.: PSSNTN86S22G273M, P.E.C.: antoniopassarello@pec.it, collocato alla posizione n. 85, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;

PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

- Dell'esito della prova scritta del Concorso *de quo*, comunicato a mezzo nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 - e trasmesso all'odierna ricorrente a mezzo messaggio PEC del 21.06.2022 - nella parte in cui alla dott.ssa Potenzano è stato attribuito un punteggio (pari a punti 27,50) inferiore a quello minimo (28/30) necessario per il superamento della prova (**DOC. 1**);

- Della prova scritta elaborata dalla Dottoressa Potenzano, recante il punteggio assegnato dall'Amministrazione resistente, comprensivo dell'indicazione in ordine al numero delle risposte corrette, errate e non date (DOC. 2);
- Dell'Elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta, contenuto nell'Allegato "C" della Delibera n. 1452 del 26.09.2022, pubblicata il 02.10.2022 (DOC. 3B), nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna ricorrente;
- Della Delibera del Direttore Generale dell'Asp di Palermo, n. 1452 del 26.09.2022 a mezzo della quale l'Amministrazione resistente ha approvato gli atti concorsuali della selezione *de qua*, nominando i vincitori del Concorso (DOC. 3A);
- Del verbale n. 3 del 11.03.2022, dei lavori concorsuali, nell'ambito del quale la Commissione ha individuato le modalità di predisposizione dei questionari e approvato le (n. 954) domande da somministrare per tutte le sessioni della prova scritta del Concorso *de quo* (DOC. 4);
- Del Verbale n. 7 del 24.03.2022, relativo allo svolgimento della prova scritta dell'odierna ricorrente, anche nella parte in cui l'Amministrazione ha ricevuto e confermato le domande poi sottoposte ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente (DOC. 5);
- Di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del predetto concorso pubblico;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

Al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla prova orale del predetto concorso pubblico;

FATTO

Con Delibera n. 82 del 23.05.2019 (DOC. 6), l'Amministrazione resistente: a) indicava un avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale; b) bandiva un pubblico concorso pubblico per la copertura di n. 24 posti di "Collaboratore Amministrativo professionale" con competenze relative alla gestione del personale, legislazione sanitaria, appalti pubblici e settore economico-finanziario (Ctg. D), previo espletamento della procedura di mobilità di cui sopra.

Successivamente, l'Amministrazione resistente, con Delibera n. 744 del 05.08.2020, revocava le disposizioni inerenti alla procedura di mobilità, elevando i posti (da n. 24 a n. 30) messi a concorso per il succitato profilo "*Collaboratore Amministrativo professionale*" (DOC. 7).

Inoltre, con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021 (DOC. 8), l'Amministrazione resistente disponeva la modifica del bando, riaprendo i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in commento.

La dott.ssa Potenzano, dottoressa in giurisprudenza, odierna ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti per la procedura selettiva in parola, entro i termini indicati dal summenzionato bando inoltrava la propria domanda di partecipazione (DOC. 9), per l'ammissione alla menzionata procedura concorsuale.

V'è da dire che, a seguito della modifica intervenuta con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021), il Bando della selezione di che trattasi prevedeva un duplice iter di prove selettive (in ordine alle quali, in ogni caso, risultava abolita la preselezione), tra i quali l'Amministrazione resistente avrebbe, poi, dovuto scegliere a seconda che i lavori concorsuali si fossero svolti (o meno) durante il periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del contagio da Covid-19.

Ed infatti:

- nel caso in cui il concorso si fosse svolto durante il periodo emergenziale, l'Amministrazione resistente si riservava la possibilità di espletare la sola prova scritta (anche da remoto), in ordine alla quale "*il punteggio massimo attribuibile sarà di 70 punti*" e il superamento della stessa risultava subordinato al raggiungimento di una valutazione "*di almeno 49/70*";

- nel caso in cui fosse stata espletata sia la prova scritta che la prova orale, il bando in commento prevedeva che "*la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40*".

Ebbene, con nota prot. n. ASP/24299/2022 del 10.02.2022, il Direttore Generale dell'Azienda resistente, scioglieva la riserva prevista, come sopra, dal Bando *de quo*, nel senso di "*procedere all'espletamento del concorso attraverso lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, precisando che la prova scritta si svolgerà in modo semplificato a quiz e con risposta multipla*" (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, DOC. 10).

Nell'ambito del Verbale n. 1 dei lavori concorsuali, la Commissione resistente:

a) Confermava che "i 70 punti previsti per le prove di esame sono così ripartiti: 40 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova orale";

b) Stabiliva le modalità di svolgimento della suddetta prova, prevedendo che "i quesiti da sottoporre ai candidati saranno predisposti dalla ditta affidataria del servizio e tratti da fonti editoriali di normativa sugli argomenti oggetto della prova. Detti questionari saranno approntati dalla citata ditta, che il giorno della prova li consegnerà alla Commissione, la quale, dopo averli selezionati, li restituirà alla stessa per l'inserimento a sistema" e che, peraltro, "ciascun questionario dovrà contenere 20 domande con 4 risposte, di cui solo una corretta. Le domande da sottoporre ai candidati, seppur uguali per tutti nella medesima sessione, dovranno avere una sequenza diversa in ciascun questionario. Ogni candidato avrà 60 minuti per completare la prova";

c) Individuava, altresì, gli argomenti sui quali si sarebbe svolta la prova scritta.

Ed allora, una volta approntato definitivamente l'iter delle prove selettive, l'Amministrazione resistente, provvedeva alla convocazione (con nota prot. ASP/30897/2022 del 21.02.2022, **DOC. 11**) - nelle date del 11-15-16-17-24-25.03.2022 - dei candidati ammessi (tra cui l'odierna ricorrente) alla selezione *de qua*, al fine di svolgere la prova scritta del Concorso in commento.

Mentre, con successiva nota prot. ASP/35049/2022 del 28.02.2022 (**DOC. 12**), l'Azienda resistente integrava il provvedimento di convocazione, rappresentando ai candidati i contenuti delle modifiche apportate al bando originario e le determinazioni adottate dalla Commissione nella seduta di insediamento (cfr. Verbale n. 1), ove - oltre a quanto sopra accennato - venivano stabilite le modalità di attribuzione del punteggio, che avrebbe dovuto essere calcolato "seguendo il seguente criterio: - Risposta esatta: 2 punti; Risposta non data: - 0,2 punti; - Risposta errata: - 0,5 punti." (cfr. DOC. 12), e il punteggio minimo per superare la prova, individuato in punti "pari a 28/40" (cfr. DOC. 12).

Senonché, la dott.ssa Potenzano, e con essa tutti i candidati alla predetta procedura selettiva, in data 24 marzo 2022, presentatasi presso i luoghi indicati nella nota di convocazione, per effettuare la prima prova scritta, vedeva sottoporsi il questionario comprensivo di n. 20 domande, alcune delle quali (inerenti al "Diritto Amministrativo e del Lavoro"), come si vedrà, formulate erroneamente.

Ciononostante, l'odierna ricorrente, attingendo alla propria preparazione sulle materie oggetto del concorso nonché al proprio bagaglio culturale, svolgeva comunque proficuamente la detta prova.

Ed invero, malgrado le svariate irregolarità, che meglio appresso verranno chiarite, l'odierna ricorrente riportava il seguente risultato: in esito alla correzione effettuata dalla Commissione d'esame, sulle n. 20 domande somministrategli, venivano attribuite alla ricorrente n. 15 risposte esatte e n. 5 risposte errate, ottenendo un voto che, in ragione dei criteri di attribuzione del punteggio sopra menzionati, veniva calcolato in pt. 27,50 (15 x 2 - 0,5 x 5: 30,00 - 2,50 = 27,50 pt.).

Il predetto risultato, veniva comunicato - in data 21.06.22 - con nota prot. ASP/118047/2022 (DOC. 1) del 20.06.2022, mediante la quale l'odierna ricorrente prendeva atto di non aver superato la prova scritta, risultando, dunque, esclusa dalla procedura concorsuale di che trattasi.

In particolare, con riferimento alla detta procedura selettiva, l'odierna ricorrente non veniva ammessa per l'asserito errore relativo ad una singola domanda.

Un risultato di tal fatta si palesa come diretta conseguenza delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la prova sostenuta dall'odierna ricorrente, in particolare dei macroscopici errori che hanno caratterizzato la correzione di un determinato numero di domande che, altrimenti, avrebbe permesso alla dott.ssa Potenzano di accedere alla prova orale del concorso di che trattasi, il cui relativo numero di posti da coprire veniva, successivamente, ampliato (di n. 69 unità ulteriori rispetto ai n. 30 posti previsti dal Bando) con Delibera n. 1166 del 02.08.2022 (DOC. 13)

Con istanza di accesso del 22.06.2022 (DOC. 14), la dott.ssa Potenzano chiedeva all'Amministrazione resistente di prendere visione ed ottenere il rilascio di copia dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice nonché di ogni altro atto afferente l'esclusione dell'odierna istante dalla prefata procedura concorsuale.

A seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti, l'Amministrazione resistente, dapprima, con nota prot. n. ASP/0143833 del 26.07.2022 (DOC. 15), differiva l'accesso agli atti alla conclusione della procedura concorsuale e, successivamente, ha pubblicato sul sito web aziendale nella sezione "concorsi", tutti i verbali della commissione esaminatrice del suddetto concorso e ha consentito alla ricorrente di prendere visione della prova e attraverso apposito applicativo informatico.

Dopo la consultazione della documentazione concorsuale - e, in particolare, della correzione della propria prova scritta - i dubbi sull'attendibilità della prova in oggetto trovano sicura conferma.

Ed invero dalla correzione approntata in ordine alla propria prova scritta (DOC. 2) emergeva, infatti, come n. 2 domande sono state formulate/corrette senz'altro in maniera erronea.

Dunque, a fronte delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la (formulazione, ovvero, in ogni caso, la) correzione di n. 2 quesiti somministrati in sede di prova scritta della prefata procedura concorsuale, la non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale della procedura concorsuale *de qua*, appare palesemente illegittima.

Donde il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

MOTIVI

D) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 27,50 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, la *lex specialis* della procedura, prevede che *"nel caso in cui venga espletata sia la prova scritta che quella orale, la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40 mentre la prova orale verrà valutata 30 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30"* (DOC. 8).

Si rileva, inoltre, come la Commissione (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, DOC. 10) abbia stabilito che il questionario da somministrare ai candidati dovesse contenere 20 domande con 4 possibili risposte, di cui una sola corretta e che i punteggi sarebbero stati attribuiti come segue:

- | | |
|---------------------|--------|
| - risposta esatta | p. 2 |
| - risposta non data | p. 0,2 |
| - risposta errata | p. 0,5 |

Ebbene, nel caso di specie, il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente i nn. 4 e 5.

Ove, infatti, la P.A. avesse neutralizzato gli stessi (prendendo atto della loro erroneità), la dott.ssa Potenzano avrebbe conseguito un punteggio utile a fini del superamento della prova scritta e all'iscrizione in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che i quesiti sottoposti siano correttamente formulati e che vi sia assoluta *"certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *"in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contenga, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)"* (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, *"certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di*

fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dalla ricorrente.

QUESITO N. 4

Il primo quesito contestato, contrassegnato con il n. 4, così recita: *"Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 241/1990:"*.

La risposta indicata come corretta dalla Commissione è la B: *"Non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria"*.

La candidata ha indicato la risposta A: *"Comporta l'eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per l'adozione del provvedimento"*.

Le altre risposte erano: *"C Non ammette eccezioni"* e *"D In casi eccezionali comporta una deroga all'obbligo generale di motivazione"*.

Il suddetto quesito non presenta nessuna risposta univocamente esatta ma anzi più risposte parzialmente corrette tra cui quella indicata dalla ricorrente.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (DOC. 16).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che *"Il principio di non aggravamento posto dall'art. 1 c. 2 della l.n. 241/1990 così recita: "La p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". Si tratta di un comma pensato per evitare inutili e defatiganti attività istruttorie, non necessarie ai fini del decidere; il procedimento, infatti, va condotto con equilibrio, adottando "ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria" (art. 6 l.n. 241/1990).*

In proposito, di recente è intervenuto il Consiglio di Stato, secondo cui "l'esigenza di garantire il pieno svolgimento del contraddittorio trova un limite in quella di non aggravamento del procedimento, la quale impedisce di rinnovare la fase partecipativa a segui-

to di ogni nuova acquisizione istruttoria eventualmente intervenuta" (sez. III, 25.7.2022 n. 6566).

Pur tenendo presente che si trattava di una vicenda peculiare, nella quale il fatto nuovo era emerso in sede di conferenza dei servizi, trova conferma l'idea che, in specie, ci si trova al cospetto di un principio il quale presenta un diretto addentellato logico con l'istruzione, derivando da essa le esigenze straordinarie che impongono l'aggravamento ed il correlativo obbligo di motivazione. Ma se così è, la risposta sub B, secondo la quale "non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria" non è del tutto corretta, in quanto il principio, talora, potrebbe giustificare la soppressione dell'ulteriore fase istruttoria in presenza di sopravvenienze, esattamente quando, in concreto, non sia necessario aggravare il procedimento.

Dunque, la risposta sbarrata dalla candidata ("comporta l'eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per l'adozione del provvedimento") certamente è incompleta, ma, a ben guardare, non integralmente errata: può, infatti, accadere, nei casi in cui dovrebbe riaprirsi il procedimento e consentire la partecipazione, che il principio in parola determini una compressione della fase istruttoria e della stessa partecipazione. Estendendo l'esame alle risposte C e D, emerge che, a rigore, nemmeno queste possano ritenersi del tutto errate.

Il principio di non aggravamento, in presenza di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, in tesi, non ammette eccezioni, nel senso che l'istruttoria va aggravata in queste circostanze, sicuramente fuori dall'ordinario (altro discorso si è fatto sopra per il caso in cui vi siano sopravvenienze da cui può discendere, in potenza, la riapertura dell'istruttoria). Si badi che l'aggravamento, in tali circostanze, non è solo giustificato, ma obbligato nella misura in cui sia, in concreto, necessario alla completezza dell'istruttoria, in guisa tale da consentire all'Amministrazione procedente di adottare una decisione consapevole e presumibilmente corretta.

Quanto al profilo motivazionale cui fa riferimento la risposta D, anzitutto occorre rilevare che non si comprende se la deroga all'obbligo generale di motivazione vada intesa nel senso che non si debba motivare. Probabilmente era questo l'intento di chi ha formulato il quesito, non avvedendosi, però, che l'art. 1 c. 2 in esame costituisce ex se una deroga al generale obbligo posto dall'art. 3 l.n. 241/1990, richiedendo una specifica motivazione, che dia conto della emersione di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Dalla motivazione deve, perciò, comprendersi quali siano le esigenze

straordinarie e imposte, con puntuale riferimento all'istruttoria. La straordinarietà delle esigenze ed il fatto che esse impongano l'aggravamento del procedimento è espressione di una valutazione oggettiva, con ristretti margini di apprezzamento, il che costituisce una deroga all'obbligo generale di motivazione del provvedimento, nel senso che l'obbligo, in tale frangente, è sicuramente rafforzato.

Dalle riflessioni fin qui condotte discende:

a) che le risposte al quesito potenzialmente corrette, cogliendone tutte alcuni profili, fossero più d'una;

b) che quella indicata come corretta ("B") è adeguata solo se ci si ferma ad un profilo generale;

c) che quella indicata dalla candidata ("A") non può considerarsi totalmente errata".

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, come il suddetto quesito n. 4 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle alternative offerte ai candidati è pienamente corretta

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 4 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a pt. 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0.5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 4 + 2,00 quale punteggio previsto per le risposte corrette).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacché non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso la ricorrente conseguirebbe punti 28,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 4) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

QUESITO N. 5

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 5, così recita: "In quali casi l'atto amministrativo è annullabile?".

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è la B: "Quando presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali".

La ricorrente, invece, ha indicato la risposta C: "Quando è imperfetto".

La risposta D era: "Quando è illecito"; la risposta A era: "Quando è ineseguibile".

Ed invero, nessuna delle risposte proposte è univocamente corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (Doc. 16).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che "Il regime giuridico dell'annullabilità è disegnato, come noto, dall'art. 21 octies della legge n. 241/1990, ove, al comma 1, sono indicati i vizi di legittimità da cui esso scaturisce.

La risposta (ritenuta corretta dalla P.A. secondo cui l'atto sarebbe annullabile quando "presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali" - NDR) non si limita ad indicare la presenza di vizi di legittimità, ma inserisce una precisazione fuori luogo, ossia l'incidenza dei vizi di legittimità sugli elementi essenziali del provvedimento, che invece, ai sensi dell'art. 21 septies l.n. 241/1990, determina nullità, non annullabilità.

I vizi di legittimità, infatti, non incidono sugli elementi essenziali del provvedimento. Al di là del complesso dibattuto circa la loro individuazione, non vi è dubbio che l'assenza degli elementi essenziali determini nullità, mentre la presenza dei vizi di legittimità (incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere), determini annullabilità.

La risposta sub B, pertanto, non è corretta in relazione alla domanda, la quale, invero, non parla di illegittimità - laddove, a tutto voler concedere, possono teoricamente farsi rientrare i vizi di legittimità che incidano sugli elementi essenziali in difformità dal paradigma normativo, dando luogo, in una teorica scala di graduazione in termini di gravità, agli atti nulli e a quelli annullabili - bensì di annullabilità, ragion per cui il riferimento agli elementi essenziali rimane fuori luogo.

Ciò per tacere della risposta sub D, che collega l'atto annullabile alla sua illiceità: in effetti, quando l'illecito è collegato non ad un comportamento, ma ad un atto amministrativo, questo, di regola, deve essere illegittimo (si aprirebbe qui il tema della responsabili-

tà da atto legittimo, sul quale si glissa); senza ripercorrere la vexata questio della responsabilità civile della p.a. in relazione alla c.d. pregiudizialità amministrativa - tematica "salomonicamente" risolta dall'art. 30 c. 3 c.p.a. e poi declinata dall'A.P. n. 3/2011 l'illiceità è ancora oggi fondamentalemente correlata (sempre che l'atto vi sia) ad un atto annullabile del quale, comunque, si accerta, anche incidentalmente, la illegittimità."

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, come il suddetto quesito n. 5 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle alternative offerte ai candidati è pienamente corretta

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 5 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0,5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 5 + 2 quale punteggio previsto per le risposte corrette)

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacché non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso il ricorrente conseguirebbe punti 28,3 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 5) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

II) SULLA PROVA DI RESISTENZA

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che, come già chiarito, la ricorrente risulterebbe idonea alla prova scritta (e, dunque, ammessa alla prova orale) anche nel caso di accoglimento del presente ricorso con riferimento ad uno solo dei quesiti oggi contestati.

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento a tutti i quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacché ciò le

consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

III) SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui la dott.ssa Potenzano sarebbe esposta in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Nelle more del giudizio di merito, infatti la ricorrente non potrebbe sostenere la prova orale e frattanto si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

La ricorrente, inoltre, nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare subirebbe per anni una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora non vengano ritenute sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* delle amministrazioni resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interimamente gli effetti della decisione sul ricorso.
- Nel merito, comunque, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica o una verifica con riferimento ai suddetti quesiti nn. 4 e 5.

- Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura dimezzata vertendo il giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Giuseppe Gatto

GATTO
GIUSEPPE

Firma elettronica
di GATTO GIUSEPPE
Data: 2022.10.19
12:56:42 +02'00'